Napoli 13. Aprile 1828.



FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Inteso il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO I.

L'annesso Regolamento per gli ascensi Militari è da Noi approvato.

ART. II.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FRANCESCO.

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.
Firmato — PRINCIPE DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato, Presid. interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — DE' MEDICI.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato, Presid. interino del Consiglio de' Ministri
Firmato -- DE' MEDICI.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina
Firmato -- SCALETTA.

REGOLAMENTO

Per gli Ascensi Militari.

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali.

ART. 1. L'ascenso degli Uffiziali sarà per arma, ed in ciascuna complessivamente da grado in grado. I Zappatori, ed il Treno abbenchè dipendenti, il primo dal Genio, il secondo dall' Artiglieria, non correranno per gli ascensi con queste armi, dappoichè i loro Uffiziali non sono facoltativi. Essi faranno i loro ascensi ciascuno nel proprio Corpo.

2. I Ruoli per gli ascensi rimangono fissati a quattordici, cioè:

1.° Generali attivi.
2.° Generali sedentanei.
3.° Corpi di Casa Reale.
4.° Fanteria della Guardia.
5.° Cavalleria della Guardia.
6.° Gendarmeria.
7.° Genio.
8.° Zappatori.
9.° Artiglieria.
10.° Treno.
11.° Fanteria Nazionale.
12.° Cavalleria Nazionale.
13.° Reggimenti Svizzeri.
14.° Truppe sedentanee.

Quindi tutti gli Uffiziali pagati dal Ramo di Guerra dovranno immancabilmente far parte di uno di questi Ruoli, in ciascuno de' quali riceveranno gli Uffiziali a seconda della loro posizione gli averi di prima, seconda, terza, o quarta Classe.

3. Gli Uffiziali delle armi attive per poter fruire degli ascensi, o debbono essere proprietarj in qualche Corpo, e prestarvi il loro servizio, o debbono di Real ordine essere impiegati in qualche commissione. Viceversa gli Uffiziali delle armi attive, che sono alla terza Classe, o in altra qualunque, senza prestar servizio militare, non han dritto ad ascenso.

I sotto-Uffiziali non potranno esser promossi ad Uffiziali qualora abbiano sofferto delle pene per sentenza.

TITOLO II.

Uffiziali Generali.

4. I soli Colonnelli impiegati nelle armi attive dell' Esercito, sia che comandino Corpi, o che abbiano altre commissioni di piena attività, potranno aspirare ad essere Generali. Il Re li promuove per capacità, o per rilevanti servizj. Quindi l' antichità non da nessuno dritto ad ascendere nella Classe de' Generali.

5. Le medesime discipline sono applicabili a tutti gli ascensi da Brigadiere a Tenente Generale inclusive; benintceso, che i Generali Sedentanei non avran dritto ad ascendere, dovendo i posti che vacano nel loro Ruolo esser coverti dai Generali non più idonei per l'attività. Sua Maestà si riserva di accordare ai Generali sedentanei l'ascenso, quando non vi saranno Generali, che debbono sortire dall'attività.

6. Per Generali attivi s'intendono il Ministro, ed il Direttore della Segreteria di Guerra; il Quartier-Mastro, ed il Sotto-Quartier-Mastro Generale; gli Ajutanti Generali del Re; gli Ajutanti di Campo de' Principi Reali, nel solo caso, che abbiano questi ultimi un Comando Militare, il Comandante Generale delle armi in Sicilia, e quello che potrà nominarsi pei Dominj al di quà del Faro; l'Intendente Generale dell'Esercito; gl'Ispettori, i Direttori Generali; i Comandanti di Divisione, e di Brigate delle armi attive dell'Esercito; finalmente quei Generali in attenzione di destino che S. M. giudicherà comprendere nel Ruolo degli attivi.

7. Tutt'i rimanenti Generali, sia che abbiano Comando Territoriale, sia che si trovino impiegati negli Stabilimenti Militari, Corti, Giunte, ed altre Commissioni qualunque, sia che appartengono alla terza, o quarta Classe faran parte del Ruolo sedentaneo.

TITOLO III.

Corpi di Casa Reale.

8. Questo Ruolo sarà diviso in tre categorie, perchè tre sono i Corpi di Casa Reale cioè Guardie del Corpo, Alabardieri, e Polizia del Real Palazzo. Ciascuno di questi Corpi ascende separatamente dentro di se con le norme prescritte ne' loro particolari regolamenti.

9. Gli attuali Guardie del Corpo essendo rivestiti della onorificenza di secondi-Tenenti, avran la sortita, sia nella Guardia Reale, sia nella Linea da secondi-Tenenti, previo esame. I novelli Guardie l'avranno d'Alfiere, perchè saran rivestiti di tal onorificenza.

10. Gl'Individui componenti la Compagnia de' Reali Alabardieri, e quella della Polizia del Real Palazzo, non potranno avere altra sortita, che nelle Truppe sedentanee, dappoichè il loro servizio è sedentaneo.

TITOLO IV.

Guardia Reale.

11. La Fanteria della Guardia Reale ascenderà dentro di se con le medesime norme, che verranno indicate per la Fanteria della Linea. Dessa non avendo Alfieri, rimane stabilito, che i sotto-Uffiziali in vece di essere promossi a secondi-Tenenti nelle vacanze di loro competenza, lo saranno ad Alfieri della Fanteria di Linea, che restituirà alla Guardia altrettanti secondi-Tenenti.

12. La Cavalleria della Guardia Reale ascenderà dentro di se con le medesime norme che verranno indicate per la Cavalleria della Linea. I sotto-Uffiziali che verranno promossi ad Alfieri nelle vacanze di loro competenza, passeranno nella Cavalleria di Linea, che restituirà alla Guardia altrettanti Alfieri di maggior antichità di essi.

TITOLO V.

Gendarmeria.

13. La Gendarmeria ascenderà dentro di se con le norme prescritte nella Ordinanza di tale Arma. Per lo terzo delle vacanze di Alfieri, che la Gendarmeria è autorizzata a scegliere nella Fanteria e Cavalleria della Linea, rimane stabilito che dagli Alunni del Collegio Militare, dalle Guardie del Corpo o d'altri soggetti a beneplacito di S. M. saranno coverti quei posti di Alfieri che rimangono voti nella Linea, per lo passaggio, che essi fanno alla Gendarmeria.

TITOLO VI.

Corpi Facoltativi, e loro dipendenti.

14. Il Genio non ha altre Classi al di sotto degli Uffiziali, che quella delle Guardie del Genio, le quali si dividono in Guardia di 1.ª, 2.ª, e 3.ª Classe. Il loro ascenso sarà regolato come siegue. Per divenire Guardia di 3.ª Classe si aprirà un esame tanto per i Militari che vorranno concorrervi, che per i Pagani. Per passare dalla terza Classe alla seconda Classe, e da questa alla prima bisognerà anche esaminarsi. Le Guardie di prima Classe potran concorrere nell'esame, che fanno gli Alunni del Genio per divenire Tenenti, beninteso che in qualunque caso non potranno coprire che la metà di tali impieghi.

15. L'ascenso degli Uffiziali del Genio progredirà nel seguente modo. Gli Alunni sortiranno per esame dal Collegio Militare, e si esamineranno novellamente per divenire Tenenti. Si ascenderà quindi per antichità a Capitan-Tenente, e poi a Capitan-Comandante. Questi si esamineranno per divenire Maggiori. Da Maggiori a Colonnello inclusivi si ascenderà per antichità.

16. L'ascenso de' Zappatori avrà luogo nel Corpo stesso, e progredirà colle norme che verranno indicate per la Fanteria della Linea. Se l'organico della Piana Maggiore non presenti un Colonnello, ma bensì un Maggiore, ed un Tenente Colonnello per Comandante del Corpo, rimane stabilito, che l'ascenso di costui a Colonnello de' Zappatori avrà luogo quando nel Genio un Tenente Colonnello di lui meno antico, sia per regolare antichità promosso a Colonnello.

17. Nell'Artiglieria si ascenderà per esame da Caporale sino a primi-sergenti inclusivi, ne' rispettivi Corpi da cui è formata. I primi-sergenti di tutta l'Arma si esamineranno per Ajutanti, venendo ammessi all'esame i più antichi in numero triplo delle piazze da provvedersi. Questi previo esame sulle pratiche, e non sulle scienze del mestiere ascenderanno a sotto-Tenenti negli Artiglieri Veterani, e proseguiranno in questa Brigata il loro ascenso per antichità sino al grado di Capitano inclusivi. I Consigli di Amministrazione dei diversi Corpi dell'Arma sceglieranno i rispettivi Quartier-Mastri, e Tenenti di dettaglio tra gli Uffiziali Subalterni della Brigata Artiglieri Veterani, e nel solo caso in cui non vi trovassero soggetti idonei, potranno nominare a tali impieghi gli Uffiziali Facoltativi. Gli Ajutanti Maggiori, tanto Tenenti, che Capitan-Tenenti, si sceglieranno per esame tra li Tenenti non Facoltativi. Nel caso di non idoneità, o di denegazione all'esame, allora il Direttore Generale proporrà degli Uffiziali Facoltativi per Ajutanti Maggiori, sempre però dello stesso grado. Per incoraggiare i talenti, e l'applicazione S. M. permette agli Ajutanti di poter concorrere all'esame sientifico con gli Alunni per divenire Tenenti di Artiglieria; beninteso, che non potranno in qualunque caso, coprire che la metà di tali posti.

18. L'ascenso degli Uffiziali di Artiglieria progredirà nel seguente modo.

Gli Alunni sortiranno per esame dal Collegio Militare, e si esamineranno novellamente per divenir Tenenti. Si ascenderà quindi per antichità a Capitan-Tenente, e poi a Capitan-Comandante. Questi ultimi si esamineranno per divenir Maggiori. Da Maggiore a Colonnello inclusivi si ascenderà per antichità.

19. Per custodire e mantenere il Materiale di Artiglieria, vi è un Corpo di Guardiani, e di Guardie di prima, seconda, e terza Classe. Onde ovviare agli arbitrj nella scelta de' Guardiani, e delle Guardie, rimane stabilito, che dalla Classe de' secondi-Sergenti di Artiglieria saranno scelti, previo esame, i Guardiani, i quali dovranno novellamente esaminarsi per divenire Guardie di terza Classe, di dove proseguiranno la loro carriera per antichità sino a Guardia di prima Classe inclusivi. Sarà permesso ai primi-Sergenti de' diversi Corpi di Artiglieria di poter concorrere con i Guardiani all' esame per Guardie di terza Classe, ma rimane stabilito, che in qualunque caso non potranno coprire, che la metà di tali posti.

20. L'ascenso del Treno avrà luogo nel Corpo stesso, e progredirà colle norme, che verranno indicate per la Cavalleria della Linea. Se l'Organico della Piana-Maggiore non presenti un Colonnello, ma bensì un Maggiore, ed un Tenente Colonnello per Comandante del Corpo, rimane stabilito, che l' ascenso di costui a Colonnello del Treno avrà luogo, quando nell' Artiglieria un Tenente Colonnello di lui meno antico, sia per regolare antichità promosso a Colonnello.

TITOLO VII.

Fanteria Nazionale.

21. L' ascenso de' Sotto-Uffiziali sarà per Corpo, o non per Arma, e sempre per esame in ogni grado, sino a quello di primo-Sergente inclusivi.

22. Un terzo degl' impieghi vacanti di Alfieri, sarà provveduto con gli Alunni del Collegio Militare, colle Guardie del Corpo, o con altri soggetti che S. M. vorrà gratificare. I rimanenti due terzi degl' impieghi vacanti di Alfieri verran provveduti dagli Ajutanti nel seguente modo.

23. Si aprirà un esame per tutt' i primi-Sergenti dell' Arma. Tra' concorrenti, i più antichi in numero triplo delle piazze da provvedersi, saranno ammessi all' esame. Tra questi, quelli che risultano idonei copriranno per loro anzianità i vacanti posti di Alfieri, Ajutanti, e Portabandiere, dapoicchè queste due ultime Classi sono chiamate senza ulteriore esame, ma per loro antichità a coprire i due terzi de' posti di Alfieri, che andranno a vacare, come si pratica dagli Ajutanti Maggiori esaminati per le Maggiorie. D' Alfiere a Capitano inclusivi si ascenderà per antichità in tutta l'Arma. Per essere Maggiore, o Ajutante Maggiore, dovranno i Capitani indispensabilmente esaminarsi, e tra' concorrenti saranno ammessi all' esame i più antichi in numero triplo delle Piazze da provvedersi. Gli Ajutanti Maggiori esaminati dovendo riguardarsi come de' Maggiori futuristi, rimpiazzeranno per loro antichità le Maggiorie, che andranno a vacare. Da Maggiore a Colonnello inclusivi si ascenderà per antichità in tutta l' Arma.

TITOLO VIII.

Cavalleria Nazionale.

24. Le medesime discipline dettagliate per gli ascensi della Fanteria sono identicamente applicabili agli ascensi della Cavalleria, sostituendo soltanto al nome di Portabandiera, quello di Portastendardo.

TITOLO IX.

Reggimenti Svizzeri.

25. Ne'Reggimenti Svizzeri l'ascenso avrà luogo secondo il prescritto nelle Capitolazioni di tali Corpi. Quindi il Ruolo servirà semplicemente per conoscere la posizione degli Uffiziali ne' rispettivi Reggimenti, e la loro antichità nel Real Servizio.

TITOLO X.

Truppe Sedentanee.

26. Le Truppe Sedentanee si compongono. 1.° Dallo Stato Maggiore Territoriale. 2.° Dagli Uffiziali in Commissione; sotto del quale nome van compresi tutti gli Uffiziali, che non appartenendo ad alcun' arma attiva dell' Esercito, sono impiegati ne' Tribunali Militari, nelle Giunte, nelle Cancellerie, negl' Istituti di educazione, nell' Officio Topografico, nelle Case degl' Invalidi, negli Ospedali, ed in qualunque altro Stabilimento Militare. 3.° Da'Reali Veterani. 4.° Dalle Compagnie di Dotazione. 5.° Dagli Uffiziali di terza Classe, vale a dire da quelli in attenzione di destino Sedentaneo. 6.° Dagli Uffiziali Sedentanei di quarta Classe.

27. Quanto si è detto nel precedente articolo per gli Uffiziali in commissione non impedisce, che nell' Officio Topografico, negl' Istituti di educazione, ed in ogni altro Stabilimento Militare, possa S. M. addirvi temporaneamente degli Uffiziali appartenenti alle armi attive del Real Esercito, come è preveduto nell' articolo 3. di questo Regolamento.

28. Nelle Truppe Sedentanee l' ascenso per gli Uffiziali sarà in massa ed avrà luogo per antichità sino al grado di Colonnello inclusivi. Quando però al Seguito de' Sedentanei vi saranno Uffiziali di grado eguale ai posti vacanti, saran questi coperti dagli Uffiziali al Seguito di esse Truppe, non potendosi dare ascensi che quando non vi è Seguito ne' rispettivi gradi.

29. Le medesime norme saranno applicabili agli ascensi de' sotto-Uffiziali, con la differenza che sino a primi-Sergenti corrono separatamente per Corpi. I Portabandiera, o i Portastendardi, e gli Ajutanti, correranno in massa in tutte le Truppe Sedentanee per gli ascensi, come si è detto per gli Uffiziali.

L'Approvo

Firmato — FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri.
Firmato — De' Medici.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri.
Firmato — De' Medici.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.
Scaletta.